

# REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA'

## PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle seguenti norme:

- artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada);
- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 - atti esenti dall'imposta di bollo);
- art.74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

## CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

### ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

A. l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;

B. la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze;

C. l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale ed europeo.

### ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, art.381, su direttiva n.98/376 della C.E..

### ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RILASCIO

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza dell'interessato alla quale viene allegata la certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza da cui emerge il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente.

### ARTICOLO 4 - VALIDITA'

L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale, con 45 giorni aggiuntivi.

Per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, il contrassegno speciale deve avere validità illimitata, sull'esempio del tesserino sanitario per l'esenzione del ticket, con verifica d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dell'utente.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.

## CAPO II - MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

### ARTICOLO 5 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

### ARTICOLO 6 - ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'autorizzazione consente l'accesso e la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabili a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli.

Non è consentita la contemporanea presenza nella Z.T.L. di veicoli che fanno riferimento alla medesima autorizzazione salvo che il titolare dell'autorizzazione abbia la residenza all'interno della medesima Z.T.L.

### ARTICOLO 7 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

L'autorizzazione consente di sostare gratuitamente, senza limiti di tempo, ad esclusione delle aree di cui all'art. 12, sia nelle zone soggette a tariffazione della sosta sia in ogni altra area destinata a parcheggio pubblico.

### ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE DURANTE I BLOCCHI TEMPORANEI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

L'autorizzazione consente la circolazione nelle zone per le quali sia stato emesso un provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione per motivi di sicurezza pubblica di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

### ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione, al soggetto titolare del contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.

Chi fruisce di tale concessione non deve disporre di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità.

## ARTICOLO 10 - ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità.

## ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti al rilascio dovranno provvedere alla creazione di un'apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare.

## CAPO III - SISTEMA SANZIONATORIO

### ARTICOLO 12 – SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, nè al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo